

Il Comitato ‘‘Difendiamo il Concorso DSGA’’, rappresentativo degli interessi dei partecipanti al concorso ritiene opportuno formulare alcune considerazioni.

Preliminarmente, ci preme sottolineare come da parte nostra ci sia la massima comprensione rispetto alle difficoltà che l’amministrazione sta affrontando nell’individuare soluzioni che permettano la regolare conclusione del presente anno scolastico e l’avvio del prossimo; allo stesso tempo, riteniamo opportuno che venga riposta la giusta attenzione, come peraltro non abbiamo dubbi che il Ministero dell’Istruzione saprà fare, sul reclutamento dei nuovi DSGA, una figura cruciale all’interno delle scuole, chiamata a svolgere adempimenti di natura amministrativo-contabile di primaria rilevanza.

Anzitutto, si consideri come allo stato attuale il concorso ordinario per l’assunzione di oltre 2000 nuovi DSGA, sia giunto quasi alla sua conclusione, essendo state svolte le prove scritte, peraltro precedute da una prova preselettiva particolarmente impegnativa e avendo, alcuni ma pochi Uffici Scolastici Regionali, provveduto alla pubblicazione dell’elenco di ammessi alla prova orale.

La nostra preoccupazione, su cui vorremmo che fosse prestata, da parte delle istituzioni, la massima attenzione, è che la situazione di stallo a cui il nostro Paese è andato incontro a causa dell’emergenza da Covid, si prolungasse fino a determinare un eccessivo protrarsi dei tempi di conclusione del concorso, così non permettendo le immissioni in servizio a partire dal prossimo anno scolastico, come peraltro previsto dal bando.

Sarebbero resi vani, infatti, i sacrifici e gli sforzi di migliaia di concorsisti impegnati, da circa 18 mesi, nell’affrontare prove concorsuali particolarmente impegnative, come sicuramente richiede l’importanza del ruolo di DSGA all’interno delle scuole.

Riteniamo fondamentale, anzitutto, conoscere lo stato delle correzioni nelle regioni i cui USR non hanno ancora provveduto a pubblicare l’elenco degli ammessi all’orale e, altresì, che si faccia chiarezza in ordine ai tempi e modi con cui l’amministrazione intende procedere allo svolgimento delle prove orali.

Sul punto si consideri, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Scuola, come venga chiarito cosa si intenda per ‘sospensione delle procedure concorsuali’, misura disposta ai sensi dell’art. 84 del Decreto Cura Italia, adottato dal Presidente del Consiglio, On. Giuseppe Conte.

In particolare, si ritiene come la norma vada interpretata nel senso che la sospensione dei concorsi, attualmente disposta fino alla data del 15 maggio, riguardi il concreto svolgimento delle prove alla presenza dei candidati, stante la finalità di evitare assembramenti di centinaia o migliaia di persone.

Ne consegue che non vi sarebbe alcun impedimento rispetto all’avanzamento dei lavori da parte delle commissioni di esame, sia per quanto concerne l’ultimazione delle correzioni sia per lo svolgimento delle prove orali, laddove fossero stabilite modalità alternative di prosecuzione del concorso.

Il processo di digitalizzazione a cui il nostro Paese, pubblica amministrazione compresa, sta andando incontro, potrebbe essere, a nostro avviso, funzionale all’individuazione di nuove modalità che consentano di procedere in tal senso.

Si potrebbe, infatti, ricorrere al lavoro a distanza, nel primo caso, onde evitare spostamenti dei membri delle Commissioni di esame e i conseguenti assembramenti, nel rispetto di quanto prevede il Decreto Cura Italia e, per le prove orali, come *extrema ratio* a fronte dell’impossibilità di procedere con gli orali in presenza, a strumenti telematici, sempre nel rispetto delle esigenze di regolarità e trasparenza della procedura e secondo le modalità ritenute opportune dall’amministrazione.

Un'ulteriore soluzione potrebbe essere quella di procedere alla nomina di sotto commissioni di esame, le quali potrebbero contribuire a rendere più celere la prosecuzione del concorso sia nell'avanzamento delle correzioni sia per il successivo svolgimento delle prove orali.

Peraltro, è lo stesso Decreto Scuola che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b, parla di 'adattamento e modifica degli aspetti procedurali' e che, quindi, potrebbe costituire un'adeguata copertura normativa rispetto all'eventuale previsione di una prova orale telematica in luogo di quella ordinariamente prevista dal bando di concorso.

Il nostro auspicio è che il coraggio di migliaia di ragazzi, adeguatamente preparati, che hanno scelto di contribuire alla crescita economico-sociale del nostro Paese, non sia reso vano da situazioni che, sebbene imprevedibili e indipendenti da qualsivoglia volontà istituzionale e politica, richiedono, ora che ci si avvia alla fase di ripartenza del sistema, risposte e soluzioni certe, idonee a favorire quel processo di rinnovamento sociale e culturale di cui l'Italia necessita da troppo tempo.

Ci auguriamo, inoltre, che l'amministrazione sappia valutare e, di conseguenza, adottare le opportune decisioni in merito alla presenza di una soglia di ammissione degli idonei non vincitori, ad oggi fissata nella misura del 30%.

Non si comprende la *ratio* sottesa alla sua previsione, essendo chiaro, sin dalla previsione del bando, che i posti disponibili già a partire dal prossimo anno scolastico saranno nettamente superiori, circa 3500 secondo stime di organizzazioni sindacali, rispetto a quelli previsti, ovvero 2004 posti più il 30% di idonei.

L'eliminazione di questa soglia, è bene rilevare, permetterebbe di giungere alla formazione di graduatorie più lunghe, che potranno servire all'amministrazione per sopperire alle nuove e certe scoperture che si determineranno già prossimamente e negli anni a seguire, anche per effetto delle disposizioni normative confermate dal Governo quali, ad esempio, quota 100.

Non si comprende, infatti, quale soluzione alternativa potrebbe essere adottata; la previsione di questo bando di concorso, per il quale si è dovuto attendere decenni, dovrebbe segnare la conclusione di qualsivoglia prassi tesa a far sì che l'incarico di DSGA venga assunto da soggetti privi del titolo di laurea specifico richiesto dalla legge, rilevando una chiara violazione del D. Lgs. n. 165/2001 e di quanto previsto dai CCNL.

Oltretutto, la mancata eliminazione di questa ingiustificata soglia di sbarramento costringerebbe l'amministrazione, entro i prossimi due anni, a dover procedere all'indizione di un nuovo bando di concorso per ricoprire le inevitabili carenze di organico a cui la scuola andrà incontro, così sostenendo ulteriori costi che, soprattutto per gli effetti che l'emergenza da Covid provocherà sull'economia del Paese, risulterebbero essere inopportuni e superflui.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si chiede di:

- procedere, in ossequio al combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 1 lettera b e 4 del Decreto Scuola, alla modifica e all'adattamento della procedura concorsuale in oggetto, attraverso il ricorso a strumenti telematici, sia per la prosecuzione delle correzioni sia per lo svolgimento delle prove orali o mediante nomina di sottocommissioni di esame;
- procedere, mediante emendamenti al Decreto, all'eliminazione della soglia di idonei, ad oggi fissata nella misura del 30% o, in subordine, al suo rilevante innalzamento, in ossequio a quanto previsto ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la quale prevede che le graduatorie dei concorsi pubblici abbiano una validità triennale.

DDL A.S. 1774

Art. 2 (Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

EMENDAMENTO

All'art. 2, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente lettera e): *nelle graduatorie risultanti dal concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla selezione di 2004 Direttori SGA, la percentuale di idonei è elevata fino a comprendere tutti i candidati ritenuti idonei all'esito delle prove concorsuali.*

TESTO RISULTANTE

Art. 2 (Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:

[...]

d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

e) nelle graduatorie risultanti dal concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla selezione di 2004 Direttori SGA, la percentuale di idonei è elevata fino a comprendere tutti i candidati ritenuti idonei all'esito delle prove concorsuali.